



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/07/2011

=====

ADDI' 08/07/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLIOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENTI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CEFFICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DE PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 321



Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382). Abrogazione della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)".

Oggetto: proposta di legge regionale concernente "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382). Abrogazione della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)."

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO il Libro I, Titolo II, Capo II, articoli 14 e seguenti del codice civile;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTO l'art. 14 del d.P.R. 24.07.1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382);
- VISTA la Legge Regionale 02.12.1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
- VISTO il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- VISTA la legge regionale 18.02.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
- VISTO il regolamento regionale 06.09.2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;
- EVIDENZIATO che, sulla base di tale quadro normativo, occorre emanare una specifica legge concernente il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- VISTA la nota prot. n. 39876 del 31.01.2011 con la quale la Direzione regionale Enti Locali e Sicurezza richiede alla Direzione regionale Attività della Presidenza il parere in ordine all'analisi tecnico-normativa della proposta di legge regionale concernente "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le



321-8 LUG. 2011 R

persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382). Abrogazione della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).";

- ACQUISITO** con nota prot. n. 222934 del 23.05.2011, il testo della proposta di legge regionale riformulato dalla Direzione regionale Attività della Presidenza in collegamento con la Direzione regionale Enti Locali e Sicurezza, come previsto dall'art. 65 comma 6 del regolamento regionale del 06.09.2002, n. 1, al fine di assicurare la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali;
- VISTA** la Relazione dell'Assessore ai Rapporti con gli enti locali e politiche per la sicurezza;

All'unanimità

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382). Abrogazione della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).", che consta di numero 13 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 321 *M*
DEL - 8 LUG, 2011

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382). Abrogazione della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)."



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), di seguito denominato regolamento statale, nonché alle disposizioni del codice civile, disciplina le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private delegate alle Regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) ed esercitate dalla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni private, che operano nelle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a few loops.

A handwritten signature in black ink, followed by the date "11/8/00" written below it.

Art. 2

(Funzioni regionali)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, esercita le funzioni amministrative concernenti:

- a) il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche private di cui all'articolo 3;
- b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle persone giuridiche di cui all'articolo 5;
- c) le modificazioni della composizione degli organi o degli altri elementi delle persone giuridiche di cui all'articolo 7;
- d) l'accertamento dell'esistenza di una delle cause di estinzione delle persone giuridiche previste dall'articolo 27 del codice civile e la dichiarazione di estinzione di cui all'articolo 6;
- e) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione conseguente all'estinzione delle persone giuridiche di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b);
- f) il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni di cui all'articolo 9;
- g) il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione delle loro amministrazioni di cui all'articolo 10;
- h) la trasformazione delle fondazioni, di cui all'articolo 10;
- l) la verifica della permanenza dei presupposti richiesti per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 4;
- m) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 35 del codice civile agli amministratori ed ai liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 3;
- n) il rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3, comma 3;
- o) la nomina di rappresentanti della Regione negli organi delle persone giuridiche, qualora prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo.



Art. 3

(Registro regionale delle persone giuridiche private)

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di persone giuridiche private, il registro regionale delle persone giuridiche private, di seguito denominato registro regionale, articolato in una parte generale e una parte analitica, secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 11.

2. Il registro regionale assicura la pubblicità nei confronti dei terzi degli elementi e dei fatti indicati nell'articolo 4 del regolamento statale e disciplinati nella presente legge.

3. Il registro regionale è pubblico e chiunque ne fa richiesta ha il diritto di esaminare i documenti che hanno dato luogo alle iscrizioni nello stesso registro regionale, nonché di ottenere estratti o certificati.

4. La struttura regionale competente in materia di persone giuridiche private, di seguito denominata struttura regionale competente, cura la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro regionale mediante procedure informatiche, al fine di assicurare completezza, pubblicità, tempestività, diffusione, certezza delle informazioni contenute nello stesso registro, nel rispetto delle previsioni contenute nel regolamento statale e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.



A handwritten signature consisting of a large, stylized initial 'R'.

A handwritten signature consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature consisting of a large, stylized initial 'L'.

Art. 4

(Iscrizione nel registro regionale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica)

1. I soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 2, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro regionale, in conformità alle norme del codice civile.

2. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica è sottoscritta dal fondatore o dal legale rappresentante del soggetto privato ed è presentata alla struttura regionale competente.

3. Alla domanda il richiedente allega, secondo le disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 11, in particolare:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile;
- b) documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del regolamento statale, individuata dal regolamento regionale di cui all'articolo 11;
- c) ogni altra documentazione idonea a dimostrare le finalità dell'istituzione ed i mezzi per provvedervi, indicata dal regolamento regionale di cui all'articolo 11.

4. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica privata, la struttura regionale competente controlla la regolarità della domanda e verifica la sussistenza delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione del soggetto privato, la possibilità e liceità dello scopo, nonché l'idoneità del patrimonio alla realizzazione delle finalità statutarie. Ai fini della iscrizione dei soggetti privati nel registro regionale, il regolamento regionale di cui all'articolo 11 disciplina i criteri per la valutazione dell'idoneità del patrimonio al perseguimento dello scopo.

5. La struttura regionale competente, in relazione alle finalità statutarie del soggetto privato, richiede alle strutture regionali competenti per materia, per quanto di loro competenza, un parere vincolante sulla domanda di iscrizione, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, con le modalità indicate nel regolamento regionale di cui all'articolo 11.



6. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento, può essere disposto d'ufficio, in caso di inerzia del soggetto legittimato alla presentazione della domanda.

7. La struttura regionale competente provvede all'iscrizione del soggetto privato nel registro regionale entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. La struttura regionale competente, qualora ravvisi ragioni ostative all'iscrizione, entro il termine di cui al comma 7, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni possono presentare memorie e documenti. Se nell'ulteriore termine di trenta giorni la struttura regionale competente non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non provvede all'iscrizione, la stessa si intende negata.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 5

(Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto)

1. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21 del codice civile e approvate secondo le modalità previste dall'articolo 4.

2. La domanda per le modificazioni di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante della persona giuridica, è presentata alla struttura regionale competente entro il termine di 30 giorni dalla data in cui sono intervenute le modifiche.

3. Alla domanda il richiedente allega, in particolare:

- a) copia autentica della deliberazione di modifica, corredata dal nuovo testo dell'atto costitutivo o dello statuto, redatta in forma pubblica;
- b) indicazione degli articoli, o parti di essi, dell'atto costitutivo o dello statuto vigente interessati dalla modifica, se non evidenziati nella deliberazione di cui alla lettera a);
- c) ogni altra documentazione specificata nel regolamento regionale di cui all'articolo 11.

4. Per le fondazioni, il richiedente allega alla domanda la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle disposizioni statutarie.

5. Qualora le modifiche statutarie implicino una variazione delle attività rispetto a quelle per le quali la persona giuridica ha ottenuto il riconoscimento, la struttura regionale competente in materia di persone giuridiche private richiede, alla struttura regionale competente per materia, il parere vincolante di cui all'articolo 4, comma 5.

6. L'omessa presentazione della domanda per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'articolo 35 del codice civile.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Art. 6

(Iscrizioni nel registro regionale)

1. Nel registro regionale sono, altresì, iscritti il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza legale, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista dalle norme vigenti in materia.

2. La domanda per le iscrizioni nel registro regionale di cui al comma 1 è presentata alla struttura regionale competente, entro trenta giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, con allegata copia autentica in carta fibera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere nonché ogni altra documentazione indicata nel regolamento regionale di cui all'articolo 11.

3. L'omessa presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 35 del codice civile.



Art. 7

(Estinzione dell'ente)

1. La struttura regionale competente accerta, su istanza di qualunque interessato o d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica, previste dall'articolo 27 del codice civile e comunica la dichiarazione di estinzione agli amministratori ed al presidente del tribunale competente ai fini della procedura di liquidazione di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Nel registro regionale sono iscritti la dichiarazione di estinzione della persona giuridica nonché i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3. A seguito della comunicazione della chiusura della procedura di liquidazione da parte del presidente del tribunale, la struttura regionale competente provvede:

- a) alla cancellazione della persona giuridica dal registro regionale;
- b) alla devoluzione dei beni che eventualmente residuano dalla liquidazione, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile, previa deliberazione della Giunta regionale, in assenza di specifiche previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.



A handwritten signature consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a few loops.

A handwritten signature that appears to be "Ness".

A handwritten signature that appears to be "De M." followed by a vertical line.

Art. 8

(Persone giuridiche già iscritte nei registri presso le cancellerie dei Tribunali)

1. Per le persone giuridiche già iscritte nei registri delle cancellerie dei tribunali, la struttura regionale competente provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, commi 3 e 5, del regolamento statale, al rilascio dei relativi certificati.

2. La struttura regionale competente provvede, altresì, alle iscrizioni degli atti e fatti di cui agli articoli 5, 6 e 7 inerenti alle persone giuridiche già iscritte nei registri delle cancellerie dei tribunali, previa valutazione della permanenza dei requisiti inerenti alla personalità giuridica, di cui all'articolo 4, comma 4.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a few loops.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. S.". It is written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. S.". It is written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. S.". It is written in a cursive style.

Art. 9

(Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni)

1. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile e in particolare:

- a) provvede, con decreto del Presidente della Regione, alla nomina o alla sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi, nonché alla nomina del commissario straordinario nell'ipotesi di cui alla lettera c);
- b) annulla, sentiti gli amministratori, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di fondazione;
- c) scioglie l'amministrazione con deliberazione della Giunta regionale e nomina un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità della legge, dello statuto o dello scopo della fondazione;
- d) autorizza l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

2. Ai fini del controllo e della vigilanza di cui al comma 1, le fondazioni inviano alla struttura regionale competente, entro trenta giorni dalla loro approvazione, copia della seguente documentazione:

- a) bilancio consuntivo, corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività svolta;
- b) bilancio preventivo, corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività programmata;
- c) documentazione relativa ad attività di disposizione del patrimonio;
- d) ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza, richiesti dalla struttura regionale competente.

3. Chiunque vi abbia interesse può trasmettere, alla struttura regionale competente, motivata istanza diretta all'accertamento di fatti o circostanze comunque attinenti alla vita e alla attività delle fondazioni.

4. Il regolamento regionale di cui all'articolo 11 disciplina il procedimento per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni.



Art. 10

(Coordinamento, unificazione e trasformazione delle Fondazioni)

1. Ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 26 e 28 del codice civile, la Regione può disporre, previa acquisizione del parere vincolante di cui all'articolo 4, comma 5, il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, secondo le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 11.



Handwritten signatures and initials.

Art. 11

(Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento regionale di attuazione e integrazione, che:

- a) definisce l'articolazione del registro in:
 - 1) una parte generale, contenente in particolare, l'indicazione della denominazione della persona giuridica;
 - 2) una parte analitica, contenente in particolare, per ogni persona giuridica, tutti gli elementi e i fatti di cui all'articolo 4 del regolamento statale, indicati nella presente legge;
- b) indica il numero di copie dei documenti da presentare ai fini della domanda di iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 4 e specifica la documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio nonché quella idonea a dimostrare le finalità istituzionali della persona giuridica e i mezzi per provvedervi;
- c) disciplina i criteri per la valutazione dell'idoneità del patrimonio al perseguimento dello scopo ai fini della iscrizione dei soggetti privati nel registro regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
- d) specifica ogni altra documentazione da allegare alla domanda per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 5;
- e) specifica, nel caso della sostituzione degli amministratori, le autocertificazioni da allegare alla domanda per l'iscrizione nel registro regionale ai sensi dell'articolo 6;
- f) disciplina il procedimento per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, ai sensi dell'articolo 9;
- g) disciplina il procedimento per il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, ai sensi dell'articolo 11.



Art. 12

(Disposizioni transitoria e finale)

1. Nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 11, è confermato il registro regionale delle persone giuridiche private previsto e disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 516.

2. La legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 recante "Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 " è abrogata.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials 'L.L.' and 'R.D.'.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prot. n. _____

ALLEG. alla DELIB. N. 321 *pa*
- 8 LUG. 2011
DEL _____

**RELAZIONE
ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE**

"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382). Abrogazione della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)."

Le disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private sono disciplinate dal Libro I, Titolo II, Capo II, articoli 14 e seguenti del codice civile nonché dalla normativa successiva al trasferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alle regioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La legge regionale 02 dicembre 1983, n. 73, adottata a seguito del citato d.P.R. n. 616/1977, risulta non conforme a quanto in seguito disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)".

La presente proposta di legge regionale ha lo scopo di recepire quanto regolamentato dal d.P.R. n. 361/2000 nonché di abrogare la legge regionale n. 73/1983.

Successivamente alla approvazione della legge regionale si provvederà all'adozione di un Regolamento regionale di attuazione e integrazione.

GIUSEPPE EMANUELE CANGEMI

